

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **113/1992** (ECLI:IT:COST:1992:113)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CORASANITI** - Redattore: - Relatore: **BORZELLINO**

Camera di Consiglio del **04/03/1992**; Decisione del **04/03/1992**

Deposito del **18/03/1992**; Pubblicazione in G. U. **25/03/1992**

Norme impugnate:

Massime: **18373**

Atti decisi:

N. 113

## ORDINANZA 4-18 MARZO 1992

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, primo ed ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), in relazione all'art. 10, n. 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria) promosso con ordinanza emessa il 22 giugno 1988 dalla Commissione Tributaria di secondo grado di Venezia nel ricorso proposto da S.p.a. Veneta Immobiliare contro l'Ufficio del Registro di Portogruaro iscritta al n. 698 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 marzo 1992 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 22 giugno 1988 (pervenuta alla Corte costituzionale il 18 novembre 1991) dalla Commissione tributaria di secondo grado di Venezia sul ricorso proposto dalla S.p.a. Veneta Immobiliare contro l'Ufficio del Registro di Portogruaro (Reg. ord. n. 698 del 1991) è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, primo ed ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), per contrasto con l'art. 76 della Costituzione in riferimento all'art. 10, n. 11, della legge di delega n. 825 del 1971;

che le censure si incentrano in particolare sull'art. 23, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, in quanto prevede la sanzione della soprattassa in misura fissa e non graduata tra un minimo ed un massimo; e sullo stesso art. 23, ultimo comma, in quanto non prevede (per effetto di un "inutile" rinvio alla normativa riguardante l'imposta di registro, che nulla dispone in proposito) una riduzione della soprattassa nell'ipotesi di tardiva dichiarazione INVIM decennale, così equiparando tale ipotesi a quella di omessa dichiarazione;

che è intervenuta in giudizio l'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza.

Considerato che la questione concernente la graduazione delle sanzioni, in relazione alle ipotesi del ritardo e della omissione della dichiarazione, è stata già presa in esame da questa Corte (con specifico riferimento alla imposta in parola) con la sentenza n. 84 del 1989, che ne dichiarò l'inammissibilità, spettando al legislatore ("attesa l'impossibilità di individuare un modello unitario nel sistema tributario, che presenta nella materia una disarticolata prospettazione positiva") intervenire ai fini di una ragionevole graduazione delle rispettive sanzioni;

che la Commissione tributaria rimettente solleva questione analoga, nei riferimenti e argomenti, a quella già presa in esame da questa Corte, risultando assorbita, da quanto sopra richiamato, anche la censura coinvolgente l'ultimo comma dell'art. 23;

che pertanto, non sussistendo ragioni di sorta per modificare quanto già deciso, va dichiarata la manifesta inammissibilità della sollevata questione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, primo ed ultimo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), in riferimento all'art. 76 della Costituzione, sollevata dalla Commissione tributaria di secondo grado di Venezia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 marzo 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 marzo 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*